

di accertare in quali limiti spettò al cessato Direttore generale il trattamento pensionario, secondo i criteri restrittivi indicati dal Consiglio e di demandare altresì alla stessa Direzione generale la esecuzione di quanto in genere al riguardo deliberato e di dare comunicazione al magistrato inquirente dell'ammissione a pagamento Sei 4/5 della rendita.

La Direzione generale, prosegue il Presidente, in esecuzione della delibera accennata, ha nel frattempo provveduto a quanto appresso:

A) - Determinazione della rendita di quiescenza (limitatamente ai 4/5 da liquidare al prof. Puggioni dal giugno 1954 in poi, in base all'anzianità effettiva di servizio (anni 22 e mesi 7, con esclusione quindi delle anzianità convenzionali) e con i criteri di pensionamento dell'accordo 6 ottobre 1951, in mensili netti §. 193.166;

B) - Tenuto conto che il prof. Amelto Puggioni aveva rilasciato il 22 luglio 1953 una procura irrevocabile al sig. Piero Neri per la riscossione di tutte le sue spettanze e che, inoltre, il dott. Puggioni aveva instaurato un giu-